

**NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE
AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) D.LGS. 46/14**

Si rammenta che il campo di applicazione delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è stato ampliato e alcune voci sono state modificate e riformulate rispetto a quanto previsto in precedenza dal D.Lgs. 152/06.

Per le installazioni esistenti che appartengono alle nuove attività comprese nel campo di applicazione della nuova disciplina (nuovo Allegato VIII), il Dlgs 46/2014 prevede che esse dovranno presentare istanza per il primo rilascio dell'AIA entro **il 7 settembre 2014** e l'autorità competente dovrà rilasciare l'autorizzazione entro il 7 luglio 2015.

In questo modo, nelle more della conclusione del procedimento per il rilascio della nuova AIA, l'esercizio dell'attività potrà continuare sulla base delle autorizzazioni previgenti. Viceversa, l'eventuale mancata presentazione dell'istanza entro il 07/09/14 comporterà l'esercizio in assenza di autorizzazione, che costituisce ad un illecito di natura penale.

Ricordiamo che per "installazione esistente" si intende una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014" (v. art.5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06).

Pertanto, si invitano le imprese a verificare nel dettaglio la nuova versione dell'allegato VIII alla parte seconda (elenco delle attività soggette ad AIA) per valutare la propria posizione rispetto al nuovo campo di applicazione e si segnalano in particolare, ma non solo, le voci relative a:

1. le attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali e/o vegetali destinate alla fabbricazione di mangimi (punto 6.4b), sopra determinate soglie di capacità di produzione;
2. la produzione di pannelli a base di legno (punto 6.1c);
3. Gestione dei Rifiuti: inserimento di nuove operazioni e diversa formulazione di alcune delle esistenti;
4. Industria Chimico-Farmaceutica: l'eliminazione della dicitura "di base" può andare ad includere tipologie di produzione aggiuntive rispetto alle precedenti.

In attesa di una circolare ministeriale che dovrebbe chiarire alcuni punti interpretativi, ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente all'Area Ambiente, sicurezza dell'Associazione.

Aderente a: